Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 7 aprile 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 gennaio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1967
registro n. 32 difesa-Esercito, foglio n. 1

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARUCCI Rosa ved. Colacecchi fu Francesco, nata a Norcia il 23 luglio 1907. — Vedova con tre figli in tenera età, partecipava volontariamente alla lotta di liberazione incurante dei gravissimi rischi che ciò comportava, prodigandosi generosamente nell'opera di occultamento e di assistenza morale e materiale a favore di partigiani e di prigonieri di guerra alleati. Magnifico esempio di alti sentimenti patriottici e di incondizionata dedizione alla causa della libertà. — Spoleto, settembre 1943-marzo 1944.

SCARAMUCCI Francesco di Carlo, classe 1919, da Gualdo Tadino (Perugia). — Partigiano dotato di grande coraggio e di alto senso del dovere, si distingueva in numerose azioni contro forze avversarie. Dopo essersi prodigato instancabilmente per mantenere il collegamento fra nuclei di partigiani rimasti isolati in seguito a massiccia azione di rastrellamento avversaria, si offriva volontario per una rischiosissima missione in zona fortemente presidiata, mettendo ancora una volta in risalto le sue spiccate doti di ardimento, di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Villa S. Lucia (Gualdo Tadino), 23-26 giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BURONI Giuseppe di Rinaldo, classe 1925, da Cagli (Pesaro e Urbino). — Entrava nelle file partigiane portandovi l'entusiasmo della sua giovanissima età e il vigore delle sue fresche risorse fisiche. Partecipava a numerose azioni contro l'iniquo avversario, sopportando disagi di ogni genere e sfidando con capacità e valore ogni pericolo. Il suo ardimentoso comportamento era di esempio e sprone per i suoi commilitoni. Spoleto, dicembre 1943-giugno 1944.

BRONZI Francesco fu Antonio, classe 1912, da Porto Venere (La Spezia). — Sergente di artiglieria, evitava la cattura all'atto dell'armistizio, organizzava tra i primi, armava e portava in combattimento una solida formazione partigiana. Partecipava successivamente a numerose azioni sempre distinguendosi per ardimento, capacità e spirito organizzativo. — Vallata del Vara - Zignago - Zerasco (La Spezia), gennaio 1944-aprile 1945.

GIUSTI Alvaro di Lorenzo, classe 1923, da Borgo S. Lorenzo (Firenze). — Ardito e fervido combattente della libertà veniva aviolanciato in territorio occupato dal nemico dove organizzava e addestrava numerosi patrioti, guidandoli coraggiosamente e con successo all'attacco di importanti linee di comunicazione avversarie. Rientrato e nuovamente aviolanciato oltre le linee, assolveva brillantemente importanti incarichi, dando notevole contributo al successo della lotta di liberazione. — Zona d'operazioni, luglio 1944-aprile 1945.

NATALE Ferdinando fu Carlo, classe 1905, da Capua (Caserta). — Ufficiale in s.p.e., si votava alla lotta partigiana partecipando a vari fatti d'arme con capacità e valore. Nel corso di cruenti combattimenti contro avversario superiore in forze, accorso in zona ove erano avvenuti aviolanci alleati, riusciva, alla testa dei suoi uomini, a respingere brillantemente il nemico, catturando prigionieri e ricuperando le armi e i materiali bellici aviolanciati. — Zona Vagliagli - Gaiole in Chianti - Siena, febbraio-luglio 1944.

RANALLI Luigi di Domenico, classe 1921, da Sulmona (L'Aquila). — Sottufficiale dell'Esercito, evitava la cattura all'atto dell'armistizio, si univa alle formazioni partigiane della sua regione distinguendosi per audacia e perizia. Per ben cinque volte attraversava le linee mettendo in salvo numerosi militari e civili italiani e prigionieri alleati. Catturato la sesta volta, rinchiuso in campo di concentramento e sottoposto a crudeli sevizie, riusciva arditamente a fuggire e a far evadere con lui centocinquanta prigionieri. — Abruzzo, ottobre 1943-giugno 1944.

SIGNORINI Antonio di Antonio, classe 1923, da Albareto (Parma). — Votatosi sin dall'inzio alla lotta partigiana, si distingueva per spirito d'iniziativa, capacità organizzativa e coraggio. Durante una ricognizione, accortosi che un grosso reparto avversario avanzava verso un passo obbligato, lo impegnava arditamente con i suoi uomini riuscendo a trattenerlo fino all'arrivo dei rinforzi richiesti al suo Comando. Nel duro combattimento che ne seguiva, faceva rifulgere le sue eccezionali doti di coraggio, contribuendo in modo decisivo all'esito vittorioso dell'azione. — Passo del Bratello - Borgotaro, 8 luglio 1944.

SILVESTRI Domenico di Lorenzo, classe 1915, da Introdacqua (L'Aquila). — Provetta guida della montagna, passava tra i primi nelle file partigiane, attraversando per ben cinque volte le linee e guidando con grave rischio personale numerosi elementi italiani e alleati. Catturato la sesta volta e seviziato riusciva arditamente ad evadere tornando a dare generosamente il suo contributo alla lotta di liberazione — Monte Maiella - Conca di Sulmona, settembre 1943-giugno 1944.

CROCE

ADAMI Dante fu Carlo, classe 1915, da Baldissero Canavese (Torino). — Ufficiale dei carabiineri in s.p.e. contribuiva validamente alla lotta di liberazione prodigandosi, in difficili circostanze e con continuo grave rischio personale, nell'organizzazione di reparti partigiani e nella condotta di efficaci azioni di sabotaggio. Con la sua alta capacità e ferma determinazione dava un notevole apporto alla causa della libertà. — Val di Susa - Canavese, novembre 1943-giugno 1945.

ANTONANGELI Filippo di Riccardo, classe 1915, da Sulmona (L'Aquila). — Caporalmaggiore di artiglieria, evitata la cattura all'atto dell'armistizio, passava tra i primi nelle file partigiane della sua regione. Contribuiva validamente alla organizzazione di reparti partigiani e partecipava valorosamente a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio in zone impervie. Catturato, riusciva ad evadere e continuava con slancio a dare il suo contributo alla lotta di liberazione. — Zona di Sulmona, settembre 1943-marzo 1944.

DI FLAVIO Angelo di Nicola, classe 1915, da Sulmona (L'Aquila). — Sottufficiale di artiglieria, evitata la cattura all'atto dell'armistizio, si univa alle formazioni partigiane della sua regione. Partecipava a tutte le operazioni più rischiose mettendo in evidenza coraggio, capacità e sprezzo del pericolo. — Zone di operazioni, giugno 1944-aprile 1945.

DI MARZIO Raffaela fu Pelino, nata il 16 giugno 1909 a Campo di Giove (L'Aquila). — Nel corso di una irruzione di militari avversari nella sua abitazione dove un ufficiale medico si accingeva a curare le gravi ferite di un pilota alleato caduto con il suo aereo, riusciva con rischio personale ad occultare tempestivamente il ferito e, grazie ad un abile e coraggioso stratagemma, a sviare definitivamente le ricerche avversarie. — Campo di Giove, 14 ottobre 1943.

FRANI Agostino di Giovanni, classe 1907, da Avezzano (L'Aquila). — Votatosi con entusiasmo alla lotta partigiana, partecipava a duri combattimenti contro agguerrite formazioni nemiche, sempre distinguendosi per coraggio, sprezzo del pericolo e salde virtù militari. — Marsica, novembre 1943-giugno 1944.

MAZZEI Francesco Paolo fu Nino, classe 1922, da Lanciano (Chieti). — Volontario partigiano, si offriva spontaneamente di partecipare ad una rischiosa azione offensiva nel corso della quale dava ripetute prove di valore, contribuendo in modo determinante alla vittoriosa conclusione di essa. — Lanciano, 6 ottobre 1943.

(3079)

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 gennaio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1967
registro n. 33 difesa-Esercito, foglio n. 226

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MATTONI Lorenzo, nato a Teramo il 1° febbraio 1911, caporal maggiore Raggruppamento mitraglieri autocorazzato. — Sotto intenso fuoco nemico raggiungeva spontaneamente, e per primo, un manipolo di compagni fortemente impegnato e privo di munizioni. — Giabbassirè (A.O.), 14 ottobre 1936.

NASELLI Mario, nato a Scordia (Catania) il 26 maggio 1907, maresciallo ordinario 4° Reggimento fanteria « Piemonte » (ora maresciallo maggiore R.S.M.U.). — Assunto il comando di un plotone fucilieri, rimasto privo del titolare, dava prova di spiccate doti di comando. Durante un attacco di preponderanti forze nemiche sostenute da violente azioni aeree, comparendo nei punti più esposti, animava con l'esempio i suoi uomini, esaltandone la volontà di resistere. — Giangoi - Goritza (Fronte Greco-Albanese), 17 novembre 1940.

RICCI Giuseppe, nato a Paliano (Frosinone) il 12 dicembre 1915, caporal maggiore 51° Reggimento fanteria. — Comandante di una squadra mitraglieri, in rinforzo ad una compagnia fucilieri, mentre questa, dopo un successo iniziale, veniva contrattacata da forze preponderanti, col fuoco efficace delle sue armi arrestava l'avversario, consentendo l'ordinato ripiegamento del reparto. Rimasto ferito uno dei tiratori, ne prendeva il posto, continuando l'azione di fuoco. — Brgat - Dubac (Croazia), marzo 1942.

TOSCANI Paolo Giuseppe, nato a Valle Cadore (Belluno) il 26 dicembre 1917, artigliere 19° Reggimento artiglieria « Venezia ». — Per ben tre volte si offriva volontariamente per portare ordini in zone fortemente battute dall'artiglieria nemica dando prova di sprezzo del pericolo. — Belte Kamen, 21 novembre 1940.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già concesse « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CUFLON Almaton, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — Portaordini di un comando di battaglione coloniale, nonostante fosse stato ferito alla gamba, recapitava egualmente l'ordine rimanendo al posto di combattimento sino al termine dell'azione. Bellissimo esempio di attaccamento al dovere e di coraggio. — Gallabat, 6 9 novembre 1940.

ZIOIIE Audom, ex buluc basci. Gruppo Bande Altopiano. — In combattimento distinguevasi per audacia, combattività, sprezzo del pericolo. — Uolchefit, 26 settembre 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

APTEMARIAM Meresà, ex sciumbasci, 1° Gruppo Bande di confine - 3ª Banda. — Protezione estrema di un fianco del nostro schieramento, in dura azione contro formazioni avversarie pronte all'agguato ed appoggiate da armi automatiche, si lanciava alla testa del suo plotone in decise azioni contro le postazioni avversarie. Instancabile e deciso, sereno e pronto, con l'esempio personale infondeva nei suoi uomini sprezzo del pericolo e certezza nel successo. — Taddà Gumerà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

(3356)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966, n. **1355**.

Modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e 22 ottobre 1963, n. 1736, che apporta modifiche alla circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Bari;

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio circondariale marittimo di Gallipoli viene elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Gallipoli.

Art. 2.

La circoscrizione della Direzione marittima di Bari, in conseguenza della modifica di cui all'art. 1, è modificata in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

MORO — NATALI — REALE — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 57. — GRECO

Circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Bari

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle Provincie sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Taranto	—	Da Nova Siri inclusa a Punta Presutto esclusa	—	Montalbano Ionico (Scanzano), Ginosa Marina	Taranto Matera
Gallipoli	—	Da Punta Presutto inclusa a Porto Badisco escluso	—	Torre Cesarea Nardò Leuca (Capo S. Maria) Tricase Castro (Vaste)	Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Acquarica, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Botrugno, Carmiano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lequile, Leverano, Maglie, Matino, Melissano, Miggiano, Minervino, Monteroni, Morciano, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice, Salve, Sanarica, S. Cesarea, S. Cesareo di Lecce, S. Donato di Lecce, S. Nicola, S. Pietro in Lama, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento, Veglie, Zollino.
Brindisi	—	Da Porto Badisco incluso a Basano incluso	—	Otranto S. Foca di Melendugno S. Cataldo (Lecce) Casa Iabate Villanova (Ostuni) Torre Canne	Brindisi: tutta la provincia. Lecce: limitatamente ai seguenti comuni: Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentino, Cannole, Capranica di Lecce, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano dei Greci, Cavallino, Cursi, Giurdignano, Lecce, Lizzanello, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Novoli, Otranto, Palmariggi, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Uggiano La Chiesa, Vernole.
Bari	—	Da Fasano escluso a Giovinazzo escluso	Monopoli Mola di Bari	Polignano a Mare Torre a Mare Santo Spirito	Bari: limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santerano in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle Provincie sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Molfetta	—	Da Giovinazzo incluso a Trani escluso	—	Giovinazzo Bisceglie	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani.
	Barletta	Da Trani incluso a Margherita di Savoia esclusa	Trani		
Manfredonia	—	Da Margherita di Savoia inclusa alla foce del Saccione inclusa	Rodi Garganico	Margherita di Savoia Vieste Peschici S. Menaio (Vico del Gargano) S. Nicola Varano Lesina Tremiti (isole)	Foggia.

Visto: *il Ministro per la marina mercantile*: NATALI
il Ministro per la grazia e giustizia: REALE
il Ministro per la difesa: TREMELLONI
il Ministro per il tesoro: COLOMBO

LEGGE 21 marzo 1967, n. 151.

Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonchè la segreteria tecnica della Commissione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 marzo 1967, n. 152.

Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi alla importazione in esenzione doganale dal territorio extra-doganale del comune di Livigno (Sondrio).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella delle merci e degli animali da ammettere all'importazione in esenzione doganale dal territorio

extradoganale di Livigno, annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente nuova tabella:

Tori	n.	10
Vacche	»	350
Giovenche e manze	»	200
Torelli	»	100
Vitelli	»	500
Maiali	»	10
Muli	»	5
Cavalli	»	10
Asini	»	2
Pecore e capre	»	50
Lana greggia	q.li	2
Pelli crude	»	15
Formaggio di latteria	»	600
Burro fresco	»	200
Cacciagione	»	10
Carne fresca	»	100
Carne secca	»	3
Ossa e stracci	»	30
Rottami di ferro	»	2.000
Rottami di rame	»	10
Manufatti di legno	»	50
Erba « Livia » o Achillea Muscata	»	50

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 marzo 1967, n. 153.

Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri è modificato come segue:

« Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e di categoria *C*, gruppo 34° ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — PRETI — COLOMBO — MANCINI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 154.

Aumento del contingente tariffario d'importazione di uve secche dalla Turchia, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;

Vista la Decisione del Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa all'aumento del volume dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire per le loro importazioni dalla Turchia, a mente degli articoli 2 e 4 Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è aumentato, con effetto dal 1° gennaio 1967, da tonnellate 8.470 a tonnellate 8.570.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Mostra nazionale radio-televisione », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Mostra nazionale radio-televisione » che avrà luogo a Milano dal 9 al 17 settembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3471)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 5046 in data 9 febbraio 1967, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1967;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966 e 22 giugno 1966, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1967, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri;

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L.	15,24
addetti alle pulizie	»	14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

portieri	L.	13,10
addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa III/uh, relativa all'assicurazione, a premio unico, del valor capitale, determinato al tasso d'interesse dell'8,625 %, di annualità temporanee certe, pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3468)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Approvazione di una opzione di capitale a scadenza in rendita, presentata dalla Società Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto la domanda della Società Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione in rendita, di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi relativi alla seguente opzione in rendita di capitali a scadenza, presentati dalla Società Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino:

Valori di opzione per la conversione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia, con un minimo garantito di annualità.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Approvazione di una opzione di capitale a scadenza in rendita, presentata dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una opzione in rendita, di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi relativi alla seguente opzione in rendita di capitali a scadenza, presentati dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano:

Valori di opzione per la conversione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia, con un minimo garantito di annualità.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3469)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «363 FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Orlandi Rizieri, con sede in Firenze, via Arnolfo n. 15, ha denunciato lo smarrimento di due punzoni recanti il marchio d'identificazione «363 FI», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(3537)

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 15 *febbraio* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
registro n. 36 *Difesa-Esercito, foglio n.* 278

E' disposta la seguente revoca di decorazione al valor militare:

Carrozzini Mario di Giacomo, classe 1915, da Gioia del Colle (Bari). — La medaglia d'argento al valor militare concessa con decreto presidenziale 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1949, registro n. 27 Presidenza, foglio n. 390 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1949, dispensa 20, pagina 3472, è revocata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e degli articoli 2, 6, 7 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, a decorrere dal 22 febbraio 1946.

(3567)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2421 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Massari Maria di Oreste — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 8 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Gilio Elisa, nata a Potenza il 27 giugno 1896 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4092 Mod. 25/A D.P. — Data: 16 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma, via L. Bissolati — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(2964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,53	624,55	624,55	624,58	624,53	624,50	624,55	624,58	624,57	624,55
$ Can.	576,31	576,30	576,10	576,40	576 —	576,25	576,40	576,40	576,50	576,50
Fr. Sv.	144,16	144,22	144,27	144,255	144,20	144,18	144,235	144,255	144,12	144,22
Kr. D.	90,41	90,40	90,36	90,365	90,40	90,41	90,37	90,365	90,41	90,41
Kr. N.	87,39	87,39	87,38	87,39	87,40	87,39	87,375	87,39	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,11	121,10	121,12	121,12	121,05	121,17	121,11	121,12	121,06	121,12
Fol.	172,39	172,79	172,85	172,815	172,80	172,78	172,80	172,815	172,80	172,80
Fr. B.	12,56	12,56	12,5630	12,5625	12,5625	12,56	12,56	12,5625	12,56	12,56
Franco francese	126,20	126,22	126,25	126,24	126,25	126,21	126,21	126,24	126,19	126,23
Lst.	1748 —	1747,45	1747,60	1747,55	1747,25	1748,17	1747,40	1747,55	1747,87	1747,50
Dm. occ.	157,12	157,17	157,18	157,16	157,15	157,16	157,145	157,16	157,11	157,16
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,17	24,1750	24,15	24,16	24,1715	24,1750	24,16	24,165
Escudo Port.	21,79	21,79	21,7950	21,7975	21,78	21,79	21,793	21,7975	21,79	21,795
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4175	10,41	10,41	10,4113	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 6 aprile 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,565
1 Dollaro canadese	576,40
1 Franco svizzero	144,245
1 Corona danese	90,367
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	121,115
1 Fiorino olandese	172,807
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	126,225
1 Lira sterlina	1747,475
1 Marco germanico	157,152
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile « Di Venere » di Bari-Carbonara ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.9/9-1485 in data 6 febbraio 1967, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile « Di Venere » di Bari-Carbonara è autorizzata ad istituire, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(3544)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di circolo di Cittiglio (Varese) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.87/3-1591, in data 1° febbraio 1967, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di circolo di Cittiglio (Varese) è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3545)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Asti ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.7/1.1158, in data 21 gennaio 1967, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Asti è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3546)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 8182/1.14.6 del 18 febbraio 1967, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione del dominio diretto di una proprietà immobiliare in territorio Torre del Greco, in nome e per conto della Fondazione « Luisa Guzzo », disposta in suo favore dal dott. prof. Augusto Guzzo.

(3518)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Celico (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 890 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 5.701.254 (lire cinquemilionisettecentounomiladuecentocinquantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dello art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 2.790.000, già liquidato con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6095/3999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sosituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	9	—	Pascolo	II	4.82.90	226,96	375	85.110
21	11	—	Seminativo	III	35.22.00	3.345,90	310	1.037.229
21	15	—	Seminativo irriguo	II	15.71.40	3.928,50	355	1.394.617
21	5/parte	—	Seminativo	III	79.53.10	7.555,44	310	2.342.186
21	2	—	Bosco misto	Unica	47.52.30	2.138,53		842.112
			TOTALI		182.81.70	17.195,33		5.701.254

(2097)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa Edilizia Parrocchiale - C.E.P., con sede in Canonica d'Adda (Bergamo), in liquidazione coatta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 marzo 1967, il dott. Pierluigi Ravera, è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa Edilizia Parrocchiale - C.E.P., con sede in Canonica d'Adda (Bergamo), in sostituzione del sig. Italino Fossà.

(3543)

Scioglimento di nove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 marzo 1967 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia S. Giacomo, con sede in Borgo S. Giacomo (Brescia), costituita per rogito Cicognini in data 12 gennaio 1958, repertorio n. 982;

2) Società cooperativa edilizia Nettuno già Folgore, con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 22 gennaio 1959, repertorio n. 22430;

3) Società cooperativa edilizia Venere, con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 18 dicembre 1958, repertorio n. 21834;

4) Società cooperativa Minerva, con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 20 gennaio 1959, repertorio n. 33828;

5) Società Cooperativa Edilizia Per Alloggi Impiegati - C.E.P.A.I., con sede in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 5 aprile 1956, repertorio n. 12882;

6) Società cooperativa edilizia Spes, con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Palumbo in data 15 maggio 1957, repertorio n. 16369;

7) Società cooperativa edilizia Fiat Domus, con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 13 novembre 1955, repertorio n. 38801;

8) Società cooperativa edificatrice Romagnola, con sede in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 27 novembre 1957, repertorio n. 12450;

9) Società cooperativa edificatrice Massese, con sede in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 27 novembre 1957, repertorio n. 12449.

(3542)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni —, che in data 5 marzo 1967 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Banca Popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pesaro, che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966, e successivamente prorogata per un periodo di due mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 5 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1967, n. 13.

(3725)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio provvedimento n. 305/428 in data 23 novembre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 15 dicembre 1966, n. 315, mediante il quale è stato bandito un concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare all'Istituto nazionale di ultracustica Roma;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Veduto il verbale relativo alla seduta tenuta dal Comitato nazionale di consulenza per le scienze fisiche del Consiglio nazionale delle ricerche nei giorni 9 e 10 febbraio 1967, nella parte concernente l'elezione dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della citata Commissione giudicatrice;

Dispone:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare all'Istituto nazionale di ultracustica, Roma, è così costituita:

Componenti:

Barone prof. Alfonso, libero docente in Acustica presso la Università di Roma;

Giacomini prof. Amedeo, direttore dell'Istituto nazionale di ultracustica di Roma;

Settè prof. Daniele, ordinario di Fisica presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Segretario:

Pallavicini dott. Luigi, consigliere di 2ª classe del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

La citata Commissione eleggerà nel suo seno il presidente.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il presidente: CAGLIOTI

(3606)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sette posti di operaio specializzato ed a ventitre posti di operaio qualificato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 che istituisce la pianta organica degli operai dello Stato dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai di 1ª e 2ª categoria, specializzati e qualificati (ex coeff. 167 e 157), dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1962, con il quale è stata fatta salva l'aliquota di posti riservati agli invalidi di guerra, agli invalidi civili per fatti di guerra, e agli invalidi per servizio, ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1963, con il quale è stata fatta salva l'aliquota di posti riservati agli invalidi civili ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota di posti riservati ai sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308; agli orfani di guerra ed orfani dei caduti per cause di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288; ai mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani dei caduti sul lavoro, a' sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, che reca provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova di ruolo dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali ed il numero di posti qui di seguito indicati:

1) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: tappezziere « T » (riservato ai tappezzieri per auto);

2) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: radiomontatore « S »;

3) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: tipografo « S »;

4) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: idraulico « M »;

5) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: verniciatore « M » (riservato ai verniciatori per auto);

6) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: carrozziere in ferro e in legno e scoccaio « M » (riservato ai carrozzieri per auto);

7) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato) con la qualifica professionale di: elettricista: elettrauto « S »;

8) concorso a tre posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di: falegname e falegname stipettaio « OP »;

9) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di: muratore « OP »;

10) concorso a quindici posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di: infermiere « OP » (riservato agli infermieri generici);

11) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP » (con particolare conoscenza dei motori per natanti);

12) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato) con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP ».

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver conseguita la licenza di 5ª elementare;

2) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 3;

3) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39 nei confronti dei capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I benefici previsti dai precedenti numeri 1) e 2) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

3) ad anni 40 nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) di coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allentanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) ad anni 55 nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, dei mutilati ed invalidi per servizio o dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona, o nelle voci da tre a sei della categoria decima, della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro, e da sei ad undici, della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367;

b) dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) degli orfani di guerra ed orfani dei caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani dei caduti sul lavoro, a' sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I benefici previsti dai precedenti numeri 3) e 4) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisiti, e dei salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute, per qualsiasi causa, dopo il termine sopra indicato.

La data di presentazione o di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendano essere ammessi.

Gli aspiranti al concorso a quindici posti di infermiere « OP », dovranno, altresì, allegare alla domanda il « certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico » (rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che hanno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte che consiste in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Per gli infermieri il concorso si svolge mediante esperimento pratico consistente in una prova pratica manuale e una prova orale vertente sulle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente Commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna Commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno nelle sedi, negli istituti e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna dei concorsi previsti dal precedente art. 1, è nominata apposita Commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale, 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

Espletata la prova d'arte di ciascun concorso, la competente Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificatisi a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero forniti, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° - reparto 2°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati e gli invalidi del lavoro, dovranno produrre l'attestazione della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato di cui alla precedente lettera *i*);

o) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità;

p) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

q) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

s) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con la indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

u) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

v) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo *stato di famiglia dal quale risulti* che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

z) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Art. 9.

Documenti che devono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sono approvate con separati decreti ministeriali, previo accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle suddette graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, numero 1) o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto gli anni 21 di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia e estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta bollata se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudizale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 10.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9, i quali appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 9.

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 9;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dello accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori dei concorsi

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con decreti ministeriali, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex coefficiente di stipendio previsto dalla categoria di appartenenza oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1967
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 302

(Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . prov. di . . . . il . . . . (giorno, mese ed anno), domiciliato in . . . . prov. di . . . . via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo di 1ª o 2ª categoria in prova con la qualifica di « . . . . ».

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue):

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . . posti con la qualifica di « . . . . ».

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara:

(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato a rivedibile);

di aver prestato o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

. . . . . . li . . . .

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestano la qualifica di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio e il bollo dell'ufficio stesso.

(3523)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2852 del 21 marzo 1967, con cui il dott. Criscuoli Ferdinando, quale quarto classificato nella graduatoria dei dichiarati idonei, è stato dichiarato vincitore della sede di Riosi (2ª condotta) nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965 nei comuni di Butera, Delia, Gela e Riesi;

Visto la comunicazione telegrafica, in data 22 marzo 1967, con la quale il dott. Criscuoli Ferdinando dichiara di rinunziare alla suddetta nomina;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Drogo Pietro, nato a Riesi, quinto classificato nella graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965, in provincia di Caltanissetta, nei comuni di Butera, Delia, Gela e Riesi, è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Riesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di quest'Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 23 marzo 1967

(3486) *Il medico provinciale:* SCHILLACI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13775 in data 23 dicembre 1964, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964:

1. Stefanini Rosina . . . . . . punti 71,529
2. Avonto Rosa Maria . . . . . . » 70,215
3. Bosano Marta Anna . . . . . . » 62,429
4. Romano Antonia in Nocera . . . . » 61,531
5. Dezzutto Palmina . . . . » 60,541
6. Bernardon Guglielmina . . . . . . » 50,434
7. Monateri Anna in Basso . . . . . » 50,136
8. Garetto Liliana in Ferro . . . . . » 49,322
9. Cagliano Rosalba . . . . . . » 46,874

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 16 marzo 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/269 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Stefanini Rosina: Borgone di Susa-S. Didero-Villarfocchiardo;
Avonto Rosa Maria: Foglizzo;
Bosano Marta Anna: Verrua Savoia;
Romano Antonia in Nocera: Pragelato;
Dezzutto Palmina: Ala di Stura-Balme.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 16 marzo 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

(3487)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.